



COMUNE DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 34 DEL 17-07-2020

OGGETTO:

ISTITUZIONE DI UN TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO LUNGO UN TRATTO DI VIA MARMOLADA PER ESECUZIONE LAVORI

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DOTT. CLAUDIO RUBINI

Vista la richiesta pervenuta al protocollo numero 12647 del 15.07.2020, formulata dal sig. MICHIELETTO Piergiorgio, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL con sede in via Cappuccina 40/9 Venezia, con la quale viene chiesto di adottare apposito provvedimento di divieto di sosta lungo un tratto di via Marmolada per il periodo dal 20.07.2020 al 08.08.2020;

Preso atto che tale misura si rende necessaria per l'esecuzione di lavori di demolizione e rifacimento marciapiedi, asfaltatura e realizzazione segnaletica stradale;

Rilevata la necessità di adottare idoneo provvedimento per regolamentare la circolazione stradale;

Visto il D. Lgs. nr. 285 del 30 aprile 1992, e in particolare gli articoli 5, 6 e 7;

Visto il D.P.R. nr. 495 del 16 dicembre 1992;

Rilevata la propria competenza all'adozione dell'atto ai sensi del D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

L'istituzione di un temporaneo divieto di sosta con rimozione del veicolo lungo il tratto di via Marmolada compreso tra il civico 17 e l'intersezione con via Monte Berico, lato est, per consentire l'effettuazione delle operazioni di cui in premessa, a valere dalle ore 08:00 del giorno lunedì 20 luglio 2020, alle ore 20:00 del giorno sabato 8 agosto 2020 e comunque fino al termine dei lavori.

DEMANDA

Alla ditta richiedente l'obbligo di posizionare la necessaria segnaletica di divieto con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'orario di inizio di vigenza del divieto, nonché di oscurare l'eventuale segnaletica in contrasto con il presente provvedimento, ripristinandola immediatamente al termine dell'intervento, comunicando, a mezzo fax o a mezzo email a

questo Comando, l'orario di posa ed il numero di segnali di divieto di sosta con rimozione apposti nel tratto di via Marmolada interessato dai lavori.

La segnaletica in questione dovrà rispettare le prescrizioni del D.Lgs n. 285/92, del D.P.R. n. 495/92 e Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.07.02 in materia di cantieri stradali.

P R E S C R I V E

Alla ditta F.M.S F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL, esecutrice dei lavori:

- Di disporre delle necessarie cautele per consentire sempre e comunque l'accesso dei veicoli e dei mezzi di soccorso ed emergenza alle proprietà private adiacenti al cantiere stradale.
- Di assicurarsi che la segnaletica provvisoria sia chiaramente visibile in ogni condizione atmosferica e di luce.
- Di ripristinare le condizioni minime di transitabilità in sicurezza al termine delle lavorazioni giornaliere;
- Di dare preventiva ed adeguata informazione ai residenti della via circa le limitazioni derivanti dal presente provvedimento.
- Di disporre delle necessarie cautele per consentire il transito in sicurezza dei pedoni in adiacenza al cantiere stradale.

A V V E R T E

Che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Marcon;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

Che la copia del presente atto deve essere depositato presso la sede del cantiere ed esibito ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

Che contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Gli agenti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

IL COMANDANTE

Rubini Claudio

Documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa